Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro 2020 00749/012
Area Edilizia Residenziale Pubblica
AA
0/A

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 marzo 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l'Assessore Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AVENTI DIRITTO INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL BANDO GENERALE.

Proposta della Vicesindaca Schellino.

Il Comune assegna gli alloggi di edilizia sociale ai sensi dell'art. 12 della L.R.P. n. 3/2010 sulla base delle graduatorie del bando generale e dell'"emergenza abitativa", con le modalità stabilite dal Regolamento delle procedure di assegnazione (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 12/R) e nel rispetto delle aliquote fissate dall'art. 10 della sopracitata Legge Regionale.

Allo stato le assegnazioni a titolo di bando generale sono disposte in base alla graduatoria definitiva III aggiornamento del bando generale n. 6 (pubblicata il 9 ottobre 2017), in esaurimento, ed alla graduatoria definitiva del bando generale n. 7 (pubblicata il 10 febbraio 2020), entrambe in essere per il combinato disposto dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 5, comma 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 9/R, in forza del quale la Città si è avvalsa della facoltà di individuare il punteggio minimo (pari a 11 per il bando generale n. 6 e 12 per il bando generale n. 7) che riconosce ai partecipanti il diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

Le assegnazioni sono disposte seguendo l'ordine della graduatoria che non tiene però conto dell'eventuale sopraggiunta emergenza abitativa per l'avvenuta esecuzione della procedura di sfratto.

Il bando generale, pur essendo di tipologia "aperta", consente l'aggiornamento del punteggio a seguito di sfratto attribuendo punti supplementari a fronte della monitoria di sgombero, ma non per la sua effettiva esecuzione.

Non è infrequente che un nucleo familiare cui sia stato riconosciuto il diritto all'alloggio sociale si trovi privo di abitazione, a seguito di procedura di sfratto, e con la prospettiva di attendere diversi mesi o qualche anno prima di ottenere l'assegnazione in base all'ordine di graduatoria.

I tempi di assegnazione, al di là dell'ordine di graduatoria, dipendono grandemente dalla composizione del nucleo familiare poiché il patrimonio di edilizia sociale che ordinariamente si rende disponibile è per lo più di ridotte dimensioni, mentre sono numerosi i nuclei con almeno quattro componenti.

Nel dettaglio, e a puro titolo esemplificativo, dei nuclei familiari inseriti nella graduatoria definitiva del bando generale n. 7 (pubblicata il 10 febbraio 2020) aventi diritto all'assegnazione il 50% ha almeno quattro componenti, mentre tra gli alloggi disponibili, in media, soltanto il 20% ha almeno tre vani; di converso se l'80% degli alloggi disponibili ha non più di due vani, i nuclei di una o due persone in attesa della casa, che concorrono per questa tipologia di alloggi, costituiscono il 39% del totale.

Ciò comporta che i nuclei fino a due persone hanno tempi di assegnazione brevi, mentre per i nuclei di quattro componenti o più l'attesa per ottenere un alloggio pubblico è molto lunga.

Occorre contemperare l'obbligo di rispettare l'ordine della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione con la necessità di soccorrere i nuclei in situazione di debolezza

socio-economica che si trovino, a seguito di sfratto, privi di casa ma con il riconoscimento del diritto ad un alloggio sociale pur assegnabile in tempi lunghi.

La situazione del patrimonio pubblico disponibile, come sommariamente descritta in precedenza, con un surplus di alloggi di ridotte dimensioni a fronte di un grave deficit degli alloggi di almeno tre vani, suggerisce quale possibile soluzione di proporre ai nuclei sotto procedimento di sfratto, o con una situazione abitativa precaria a fronte di uno sfratto già eseguito - con tempi di attesa lunghi in graduatoria -, di scegliere un alloggio di ridotte dimensioni (ossia di non oltre due vani), quale alternativa all'attesa del compimento della graduatoria stessa.

In questo modo sarà possibile offrire da subito una soluzione abitativa a nuclei che si trovino privi di abitazione senza però creare pregiudizio a quei nuclei numerosi per composizione che li precedono in graduatoria per i quali i tempi di attesa, già lunghi per la riscontrata carenza di alloggi di almeno tre vani, diverrebbero intollerabili in caso di inosservanza della graduatoria.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di dare atto che l'Area Edilizia Residenziale Pubblica procede con le operazioni di assegnazione degli alloggi sociali in applicazione della graduatoria definitiva III aggiornamento del bando generale n. 6 (pubblicata il 9 ottobre 2017), in esaurimento, e della graduatoria definitiva del bando generale n. 7 (pubblicata il 10 febbraio 2020), entrambe in essere per il combinato disposto dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 5, comma 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R, in forza del quale la Città si è avvalsa della facoltà di individuare il punteggio minimo (pari a 11 per

il bando generale n. 6 e 12 per il bando generale n. 7) che riconosce ai partecipanti il diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale;

2) di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'Area Edilizia Residenziale Pubblica, in deroga all'ordine di graduatoria, a proporre in assegnazione ai nuclei familiari aventi diritto che si trovino privi di abitazione a seguito dell'esecuzione di uno sfratto, o con una situazione abitativa precaria a fronte di uno sfratto già eseguito, alloggi di ridotte dimensioni (ossia di non oltre due vani) quale alternativa all'attesa del compimento della graduatoria stessa;

3) non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (**all. 1**);

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaca
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Il Dirigente dell'Area
Filippo Valfrè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Funzionario in P.O. con delega
Eduardo D'Amato

Verbale n. 8 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 marzo 2020 al 23 marzo 2020;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 marzo 2020.